

C.O. 2/5 del 28-06-01

pub. 1767  
del 1-12-01

# REGOLAMENTO SUI SERVIZI SCOLASTICI

TITOLO I  
FINANZIAMENTI PER TUTTE LE ATTIVITÀ CHE CONCORRONO AL  
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 1

Il Comune, d'intesa con le istituzioni scolastiche statali ed in conformità alle disposizioni di legge in materia d'istruzione promuove iniziative relative a:

- progettazione e realizzazione d'interventi di educazione, formazione ed istruzione mirate allo sviluppo della persona, adeguati ai diversi contesti sociali, alla domanda delle famiglie, alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento;
- miglioramento dell'offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nell'eliminazione della dispersione e degli abbandoni favorendo l'integrazione dei soggetti disabili o svantaggiati e innalzando il livello di alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età.

Art. 2

Il Comune finanzia, nei limiti delle leggi vigenti e delle risorse finanziarie messe a disposizione dai documenti di programmazione economica e finanziaria, le attività e le iniziative delle istituzioni scolastiche di Stato ricadenti nel territorio di Misterbianco.

Art. 3

Alle istituzioni scolastiche paritarie il Comune può concedere finanziamenti esclusivamente per la realizzazione di progetti per minori a rischio, per disabili, per alunni svantaggiati, o con particolari problematiche, finalizzati al recupero e all'integrazione degli stessi, fermo restando la discrezionalità dell'Ente in ordine all'accoglimento e al finanziamento dei progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.

Art. 4

Sono tassativamente esclusi contributi e finanziamenti alle scuole paritarie e private per spese di gestione, mantenimento, acquisizione di beni di consumo ed attrezzature. Nella realizzazione dei progetti viene autorizzata la spesa del 10% per i beni di consumo e del 20% per i beni strumentali, che restano di proprietà del comune ed a richiesta dovranno essere restituiti.

Art. 5

La Giunta Municipale, successivamente all'approvazione del bilancio di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento, adotta il piano di riparto dei finanziamenti da assegnare alle scuole pubbliche statali che concorrono all'assolvimento dell'obbligo scolastico in proporzione al numero degli alunni.

Art. 6

A ciascuna istituzione scolastica viene anticipato il 50% di quanto assegnato, il restante 50% sarà erogato subordinatamente all'approvazione del rendiconto del finanziamento

ricevuto nell'esercizio finanziario precedente.

Per quanto riguarda le scuole paritarie, nell'ipotesi di concessione del finanziamento, l'anticipazione del 50% del finanziamento o del contributo assegnato sarà erogato ad approvazione dei relativi progetti.

#### Art. 7

Le risorse finanziarie da destinare al finanziamento delle scuole statali autonome sono determinate dalle disponibilità dei fondi di bilancio.

Le risorse finanziarie vengono ripartite con i seguenti criteri:

- a) risorse finanziarie per l'assistenza scolastica sulla base del numero delle richieste di assistenza vincolato ai fini del Titolo III;
- b) risorse finanziarie per le restanti attività ed acquisti di beni e servizi.

#### Art. 8

Tali finanziamenti non hanno vincoli di destinazione, ivi compreso il corrispettivo per le prestazioni aggiuntive al personale docente ed ausiliario interno o esterno, impegnato nella realizzazione di attività e di progetti finanziati con risorse a destinazione specifica, ad eccezione dei seguenti:

-una quota non inferiore al 30% deve essere utilizzata per progetti antidispersione scolastica;

-una quota di almeno il 10% deve essere utilizzata per il minuto mantenimento;

-non può essere utilizzato più del 2% per il corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive destinate al personale della Segreteria che partecipa alla realizzazione delle attività e dei progetti finalizzati.

#### Art. 9

Le scuole statali per accedere al finanziamento di cui all'art. 6 devono sottoscrivere e rispettare i protocolli d'intesa che verranno successivamente predisposti, con cui si impegnano a provvedere agli adempimenti relativi all'assistenza scolastica, a gestire i "Progetti Estate" offerti dal Comune, coinvolgendo il personale docente e ATA, anche nel caso in cui i progetti dovessero essere, per particolari situazioni, affidati ad Enti del privato, ad osservare le disposizioni contenute nel capitolato del minuto mantenimento, ad utilizzare il sistema informatico di rete, mantenendo la rete di collegamento con il Comune, in via permanente, a fornire al Comune tutte le informazioni, le statistiche, i dati relativi alle materie oggetto del presente Regolamento.

Le eventuali inadempienze al protocollo potranno determinare la riduzione o la revoca del finanziamento ordinario.

#### Art. 10

Le scuole paritarie e/o parificate pareggiate legalmente riconosciute, sussidiate o autorizzate, per poter accedere ai finanziamenti e ai contributi, dovranno sottoscrivere e rispettare protocolli d'intesa, che di volta in volta verranno proposti dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di specifici progetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### Art. 11

L'Amministrazione comunale, al fine di perseguire il miglioramento dell'offerta formativa e/o la lotta alla dispersione scolastica, può stipulare per la realizzazione dei progetti

formativi, convenzioni con le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

A tal fine il rappresentante dell'Amministrazione comunale sottoscrive i protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche possono interagire tra loro e con l'Ente promuovendo il raccordo delle attività.

#### Art. 12

I finanziamenti di cui all'art. 6 debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci delle istituzioni scolastiche ed utilizzati autonomamente da ciascuna istituzione scolastica nel rispetto delle norme finanziarie e di eventuali altre norme che regolano la contabilità delle istituzioni scolastiche.

#### Art. 13

Il finanziamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento è comprensivo degli stanziamenti per minuto mantenimento (almeno il 10% della somma assegnata), delle spese per acquisto di materiale di pulizia, materiale sanitario, materiale di facile consumo e didattico, di materiale audio-visivo, di materiale d'ufficio, ivi compresi i registri di classe e dei docenti e modesti rinnovi di materiale tecnico didattico e di arredi scolastici, ricorrendo l'urgenza nei casi in cui il Comune non sia in condizione di provvedere in tempi brevi.

#### Art. 14

Restano a carico del Comune gli oneri e le competenze previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compreso l'intervento in via sostitutiva in caso di inottemperanza.

## TITOLO II PROGETTI ESTATE

#### Art. 15

Il Comune finanzia, nei limiti delle disponibilità dei fondi iscritti in bilancio, i "Progetti Estate" presentati dalle istituzioni scolastiche, mediante stipula di protocolli d'intesa, al fine di agevolare l'ampliamento dell'offerta formativa tramite la realizzazione di tutte le attività che consentono di contenere il fenomeno dell'evasione scolastica, dell'abbandono e dell'esclusione sociale dei minori.

#### Art. 16

Ciascuna istituzione scolastica può presentare un solo progetto, il preliminare o di massima nel mese di febbraio e il definitivo entro la data improrogabile del 15 aprile, pena l'esclusione.

I progetti dovranno avere i seguenti requisiti:

1. articolazione e contenuti del progetto (entità, durata, qualità, utilizzazione materiali didattici, obiettivi formativi, sponsorizzazione, coinvolgimento dei soggetti estranei alle scuole);
2. innovatività del progetto;
3. numero utenti-alunni partecipanti al progetto;
4. numero alunni disabili inseriti;

5. appartenenza delle istituzioni scolastiche ad un territorio a rischio di esclusione sociale;
6. piano finanziario analitico (omnicomprensivo di tutti i servizi indispensabili alla realizzazione del progetto).

#### Art. 17

I progetti estati presentati dalle istituzioni scolastiche verranno valutati secondo i requisiti di cui al precedente articolo da un'apposita commissione tecnica composta da:

- l'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- n° 1 funzionario del Servizio "Pubblica Istruzione";
- n° 3 membri esterni specialisti del settore scuola;
- l'Assistente sociale assegnata al Servizio "Pubblica Istruzione".

La commissione esaminerà i progetti dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti definitivi e comunque non oltre il 20 maggio.

#### Art. 18

I finanziamenti saranno accreditati per il 50% del finanziamento complessivo, quale prima anticipazione, ad approvazione del progetto, il restante 50%, a saldo, verrà corrisposto a seguito della verifica della rispondenza alle finalità indicate nel progetto e nel protocollo d'intesa e del relativo rendiconto che dovrà essere presentato con le modalità di cui al titolo V del presente regolamento.

### Titolo III ASSISTENZA SCOLASTICA

#### Art. 19

L'assistenza scolastica è diretta ad alunni e studenti residenti nel Comune e frequentanti le scuole statali (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e appartenenti a nuclei familiari bisognosi. Detta assistenza scolastica viene attuata per mezzo delle istituzioni scolastiche cui vengono assegnati contributi economici annuali.

#### Art. 20

Le istituzioni scolastiche dovranno inoltrare al servizio Pubblica Istruzione, entro e non oltre due mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle iscrizioni scolastiche, istanza con allegati elenchi nominativi, redatti sulla base delle richieste di assistenza presentate dal genitore o dall'esercente la patria potestà, contestualmente alla domanda di iscrizione a scuola, affinché gli uffici in indirizzo possono predisporre gli atti necessari e le somme occorrenti per il riparto.

#### Art. 21

L'istituzione scolastica accetta le istanze del richiedente corredate dalle seguenti autocertificazioni relative:

- a) alla composizione del nucleo familiare;
- b) alla situazione patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare (risultante dalla certificazione ISEE);
- c) all'eventuale stato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni.

- ) all'eventuale assenza per qualsiasi causa (morte, divorzio, separazione) di uno o di entrambi i genitori;
- ) all'eventuale stato di portatore di handicap dell'alunno o di altro componente il nucleo familiare;
- ) all'eventuale godimento di benefici economici erogati da qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione.

L'omissione, l'inesattezza o falsità di una o più dichiarazioni comporterà la non erogazione del contributo e, nei casi previsti dalla legge, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il servizio P.I., ricevute le domande, provvederà a compilare l'apposita graduatoria secondo le fasce di cui all'allegato "C"; dette domande, dopo l'istruttoria e la distribuzione in fasce, verranno riconsegnate alla Istituzioni Scolastiche per i provvedimenti successivi.

#### Art. 22

Il servizio "Pubblica Istruzione", ricevute dalle istituzioni scolastiche le richieste di contributo con allegati nominativi, cartacei e su supporto informatico (cd, floppy), riepilogativi dei dati documentali afferenti ciascuna domanda si attiverà a disporre gli atti per la ripartizione dei contributi alle scuole sulla base dello stanziamento annuo esistente sul capitolo di bilancio e secondo i dati sul disagio economico degli alunni forniti annualmente dalle scuole.

Il budget disponibile sarà ripartito assegnandolo alle scuole sulla base del numero delle richieste di assistenza da parte degli alunni.

Con deliberazione di Giunta Municipale sarà stabilito il contributo da assegnare a ciascuna scuola, secondo i criteri indicati nell'allegato "C" del presente regolamento.

Sono ammessi al beneficio dell'assistenza scolastica tutti gli alunni il cui reddito familiare complessivo, ricavabile dalla dichiarazione annuale ISEE, sia pari o inferiore al minimo vitale, ricavabile dalla tabella di cui al D.P.R. n° 7 del 28.05.87.

La ragioneria generale accrediterà la corrispondente somma sul c/c di ciascuna istituzione scolastica che provvederà ad erogarlo a ciascuno alunno secondo la fascia di appartenenza e i criteri di cui all'allegato "C".

Il contributo annuale per ciascun alunno sarà erogato sotto forma di beni (vestiario, occhiali ove previsti, quaderni, oggetti di cancelleria).

Per ciascun alunno di Scuola Secondaria di primo grado, il contributo annuale dovrà essere erogato prioritariamente sotto forma di libri di testo o di buono-acquisto per libri nella misura occorrente a coprire la differenza tra i buoni-libro erogati dallo Stato e dalla Regione e il costo totale del parco libri della classe di appartenenza.

#### Art. 23.

L'Amministrazione Comunale si riserva, con gli stessi criteri di cui all'art. <sup>21</sup>~~18~~, di utilizzare, con determinazione del Sindaco, una quota pari al 10% dello stanziamento in bilancio per ammettere al beneficio economico eventuali ulteriori domande di genitori di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, contenenti casi di richieste straordinarie determinate da avvenimenti venuti in essere successivamente alla data stabilita per la presentazione delle istanze e specificamente anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. ~~14~~ e precisamente:

1. morte di un genitore fonte di sostentamento del nucleo familiare;
2. perdita della fonte dei redditi del nucleo familiare;
3. grave malattia documentata di uno o entrambi i genitori, tale da comportare disagio

psicologico ed economico al nucleo familiare.

#### Art. 24

L'Amministrazione Comunale bandisce, annualmente concorsi per borse di studio da assegnare a studenti ed alunni appartenenti a famiglie bisognose delle Scuole statali autonome e paritarie riconosciute dalla legge, per incentivare la prosecuzione dell'iter scolastico.

I criteri secondo i quali verranno banditi detti concorsi e la documentazione da richiedere saranno quelli contenuti nel bando approvato con atto apposito.

Di detto bando dovrà darsi adeguata pubblicità.

#### Art. 25

Ai sensi della legge regionale n° 10/1991, entro il 31 dicembre di ogni anno le istituzioni scolastiche trasmetteranno al servizio "Pubblica Istruzione" gli elenchi cartacei con supporto informatico dei beneficiari contenenti:

- cognome e nome del richiedente e relativo codice fiscale;
- cognome e nome del capo famiglia esercente la patria potestà e relativo codice fiscale;
- cognome e nome dell'alunno/alunna beneficiario/a;
- importo del contributo;
- modalità di erogazione del contributo.

#### Art. 26

Le istituzioni scolastiche invieranno al Comune l'elenco degli ammessi al sussidio per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

### TITOLO IV

#### MANTENIMENTO ED USO DEI LOCALI SCOLASTICI

#### Art. 27

Le palestre comunali e i locali scolastici possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile nell'osservanza delle norme previste dal D.L. 626/1994 e per i fini previsti dal D. P. R. 567/1996 e successive modificazioni.

#### Art. 28

Con deliberazione del Consiglio d'Istituto le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di disporre la temporanea cessione dei locali. In caso di diniego il provvedimento dovrà essere debitamente motivato.

#### Art. 29

Previa autorizzazione delle Autorità Scolastiche, le palestre scolastiche, nonché gli auditorium, le aule magne e gli spazi esterni verranno concesse gratuitamente. In particolare considerazione devono essere prese le istanze di Associazioni sportive, Enti o Comitati portatori di esigenze e di problemi di gruppi e cittadini svantaggiati abitanti in quartieri privi di infrastrutture sportive e aggregative, che realizzano attività di promozione culturale, sociale e civile, con esclusione di attività politiche. In ogni caso la

precedenza verrà accordata a Enti, Associazioni e Gruppi di portatori di handicap, o che promuovono interventi a favore di minori a rischio.

Sono escluse le concessioni ad Enti e Associazioni con finalità di lucro.

#### Art. 30

Le domande vanno presentate direttamente alle scuole interessate con allegato un articolato programma dell'attività da svolgere.

Nella domanda di concessione dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione che l'attività non persegue fine di lucro.

Le Associazioni, Enti o Comitati non iscritti all'Albo Comunale degli Enti sportivi e culturali, devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo;
- elenco degli iscritti.

Le Associazioni sportive devono allegare inoltre:

- copia del documento di affiliazione alle federazioni sportive ufficialmente riconosciute;
- copia tesseramento atleti.

Per le Associazioni di ex alunni e genitori si rinvia a quanto previsto dal D.P. R. 567/1996.

#### Art. 31

Prima del provvedimento di concessione va stipulata una convenzione tra il dirigente scolastico e il rappresentante legale dell'Ente o Associazione concessionaria sulle modalità d'uso dei locali concessi, nella quale i concessionari dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di:

- 1) assumere a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
- 2) fornire il personale necessario per lo svolgimento delle attività;
- 3) assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia, esonerando il dirigente scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

La stipula delle convenzioni verrà fatta nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.

L'accertata violazione delle clausole della convenzione implica l'immediata decadenza della concessione.

#### Art. 32

Prima dell'inizio dell'utilizzazione vanno accertate le condizioni dei locali e delle attrezzature con verbale scritto, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal rappresentante dell'Associazione concessionaria.

Tale accertamento va fatto anche a conclusione della utilizzazione mentre il dirigente scolastico e l'Amministrazione Comunale possono disporre di altri accertamenti anche durante il periodo di uso.



## TITOLO V

### RENDICONTAZIONE

#### Art. 33

I risultati finali della utilizzazione dei finanziamenti concessi dal Comune per le finalità e gli obiettivi di cui al presente regolamento debbono essere dimostrati dal rendiconto redatto da ciascuna istituzione scolastica con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa regolamentare in vigore.

#### Art. 34

Le istituzioni scolastiche debbono utilizzare e rendicontare i finanziamenti concessi dal Comune entro e non oltre il 30 settembre dell'esercizio finanziario successivo a quello di concessione.

Per quanto si riferisce alla realizzazione dei progetti, devono essere elencate tutte le spese necessarie e devono essere corrispondenti alle spese progettuali preventivate.

#### Art. 35

Al rendiconto deve essere allegata la relazione del dirigente scolastico che deve esprimere valutazioni in ordine alla efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi ed ai costi sostenuti.

Tale relazione stilata secondo lo schema allegato (modello A) deve fornire informazioni analitiche relativamente al rapporto costi-benefici di tutte le spese sostenute con i fondi comunali per la realizzazione di qualsiasi attività, progetti ed acquisizione di beni e servizi.

Costituiscono allegati al rendiconto tutti gli atti relativi alla utilizzazione del finanziamento comunale ed in particolare:

- le deliberazioni del collegio dei docenti;
- le deliberazioni del consiglio di circolo e di istituto;
- le fatture liquidate e/o le ricevute fiscalmente idonee per qualsiasi prestazione e fornitura di beni e servizi;
- i mandati di pagamento;
- i contratti di prestazioni d'opera;
- l'elenco nominativo degli incarichi attribuiti a qualunque titolo e dei compensi corrisposti a singoli esperti, a componenti di commissioni di studio, di consigli e di collegi operanti nell'ambito della scuola per le finalità indicate dalla attività extra-scolastiche e progettuali finanziati dal Comune;
- l'elenco analitico con annesse ricevute formali e documentazione per il pagamento degli oneri assicurativi, previdenziali, IRAP del personale docente interno, esterno, degli esperti e del personale non docente finanziati con fondi comunali;
- i fogli di firma dei docenti interni ed esterni partecipanti alle attività ed ai progetti, fuori del normale servizio istituzionale;
- i fogli di firma del personale esperto esterno;
- i fogli di firma del personale non docente partecipante alle attività ed ai progetti, fuori del normale servizio istituzionale;
- i registri delle presenze degli alunni partecipanti alle attività ed ai progetti;
- l'elenco analitico e le fatture delle spese impegnate.

- pubblicitario (manifesti, depliant, pubblicità radiofonica, televisiva);
- le fatture e le ricevute fiscali per spese di rappresentanza;
  - tutti gli atti relativi agli affidamenti di forniture di beni e servizi.

#### Art. 36

Tutti gli atti costituenti il rendiconto dei finanziamenti comunali dovranno essere tenuti a disposizione per almeno dieci anni ed esibiti a richiesta del Settore interessato.

Il suddetto Settore si avvarrà per l'esame e il riscontro contabile a campione, dell'Ufficio di Ragioneria generale dell'Ente e dei Revisori dei Conti.

#### Art. 37

Le istituzioni scolastiche statali del territorio, salvo che il Comune lo richieda, ai fini della semplificazione delle procedure, sono esonerate dalla trasmissione degli atti allegati ad ogni singolo rendiconto di cui all'art. ~~33~~ (35).

In sostituzione della documentazione allegata al rendiconto, è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche destinatari dei finanziamenti erogati dal Comune, a chiusura di ogni singolo finanziamento o progetto, di trasmettere la seguente documentazione:

- a) relazione del dirigente scolastico compilata secondo la scheda (modello "A" allegato), che fa parte integrante del presente regolamento;
- b) scheda analitica di rendicontazione finale (modello "B" allegato) che fa parte integrante del presente regolamento.

Le scuole paritarie destinatarie di contributi o finanziamenti del Comune sono tenute a trasmettere, oltre la relazione e la scheda, tutti gli atti contabili costituenti il rendiconto.

#### Art. 38

La mancata rendicontazione dei finanziamenti in difformità al presente regolamento comporterà l'adozione di provvedimenti per l'immediata restituzione delle somme da parte dell'istituzione scolastica inadempiente.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 39

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con norme dettate dal presente regolamento, fatte salve quelle disposte dalla normativa di contabilità generale statale e regionale.

#### Art. 40

Il presente regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, per giorni 15 consecutivi, ed annulla tutti i regolamenti e le disposizioni precedenti in materia emanati dall'Ente.